



III C O R T E D I A S S I S E  
R O M A

PROC. PEN. N° 1/99 R.G.

A CARICO DI BARTOLUCCI LAMBERTO + 3.-

LA CORTE

1 - DOTT. GIOVANNI	MUSCARÀ	PRESIDENTE
2 - DOTT. GIOVANNI	MASI	G. a L.
DOTT.SSA MARIA	MONTELEONE	PUBBLICO MINISTERO
SIG.RA DANIELA	BELARDINELLI	CANCELLIERE B3
SIG. ANTONIO	CINÀ	TECNICO REGISTRAZIONE
SIG. NATALE	PIZZO	PERITO TRASCrittore

UDIENZA DEL 05.03.2004

Tenutasi nel Complesso Giudiziario Aula "B" Bunker

Via Casale di S. Basilio, 168, Rebibbia

\* R O M A \*

ARRINGA

AVVOCATO DIFESA MUSCO

AVVOCATO DIFESA FILIANI

RINVIO AL 08.03.2004

**PRESIDENTE:** Avvocato Filiani in sostituzione di tutti gli altri colleghi o c'è qualche altro Difensore presente o no? **AVV. DIF. FILIANI:** no, non li vedo. **PRESIDENTE:** va bene, allora l'Avvocato Filiani in sostituzione. **PRESIDENTE:** va bene, allora prego!

**ARRINGA DELL'AVVOCATO DIFESA MUSCO.-**

**AVV. DIF. MUSCO:** posso? **PRESIDENTE:** prego! **AVV. DIF. MUSCO:** sostituisco brevemente stamattina l'Avvocato Equizi e per questa sostituzione ringrazio per la sensibilità il Presidente e la Corte, perché mi consente di prendere la parola in un processo così importante ma soprattutto mi permette di dare, consentitemi di chiamarla così, una testimonianza di tipo culturale e scientifico in questo processo. Io non sono Difensore, non ho seguito l'intero processo, sono qui soltanto per la benevola esitazione che la Pubblica Accusa ha voluto fare di un mio libro, laddove ha richiamato una certa impostazione sui rapporti fra impedire o ostacolare nell'art. 289 fra il primo ed il secondo comma, citazione che ha sollecitato il collega Filiani con il quale abbiamo avuto una esperienza difensiva importante nella vicenda di Gioia Tauro che mi ha chiamato e

mi ha chiesto se era questa l'impostazione che in questo libro si dava a questo argomento. Quindi il mio intervento sarà limitato soltanto ad un esame di una sola questione di diritto, io mi occupo soltanto della problematica concernente il significato della condotta nell'art. 77 del codice penale militare di pace, condotta che appunto descritta mediante richiamo alla norma sull'attentato di cui all'art. 289 del codice penale. Questa discussione io l'ho sezionata in due parti, la prima parte è rivolta all'esame della genesi di questo processo e la seconda parte è dedicata all'esame delle argomentazioni che la Pubblica Accusa ha ritenuto di dover portare a sostegno della ipotesi accusatoria. Bene, come tutti sappiamo quando si costruisce un processo, dico questo soprattutto per i Giudici Popolari, assume sempre un valore fondante la configurazione dell'ipotesi di reato, senza ipotesi di reato è chiaro che non ha senso mettere su un processo, perché sarebbe come costruire un edificio senza costruire le fondamenta dell'edificio, perché tanto più solide sono queste fondamenta e tanto più solido è l'edificio e quindi tanto più solida e tanto più

incontroversa è la ricostruzione dell'ipotesi di reato e tanto più solido è l'intero edificio accusatorio. Voi avete fatto oltre duecentosessanta udienze, mi si dice, per verificare questa ipotesi di reato, ma io senza... con assoluta umiltà, lo dico proprio con molta, molta sincerità, con la massima sincerità, sono convinto che da questo punto di vista, cioè dal punto di vista della originaria configurazione dell'ipotesi di reato, questo processo non si sarebbe dovuto svolgere. Vi sembrerà una frase molto forte però credo che sia un giudizio indiscutibile come ritengo con pochissimo tempo a disposizione, riuscire a dimostrare perché questa ipotesi fondante, questa ipotesi fondante, questa configurazione di reato a me sembra una configurazione del tutto inesistente, lo ribadisco, frutto di una probabilmente superfetazione e come dirò probabilmente frutto anche di un certo modo di pensare dell'epoca. Quando il Giudice Istruttore ha rinviato a giudizio io mi sono chiesto e credo che Ve lo chiedere anche Voi, quale era lo stato dell'arte sull'art. 289 del codice penale, perché così si procede, voglio contestare il 289 e vado

a vedere che cosa è l'art. 289, qual è il contenuto di questa norma, ebbene, se voi avete la pazienza e sicuramente l'avrete, sicuramente anche l'avrete già fatto di andare a vedere la dottrina e la giurisprudenza dell'epoca Voi Vi trovate, quello che io definisco un coro unanime, accade rarissimamente nella interpretazione delle norme che non ci sia una voce dissenziente sul modo di interpretare l'art. 289, c'è un coro unanime che va dalla dottrina, dalla più antica alla meno antica, alla recente, a quella di oggi. C'è un solo pronunciamento di Giudice, c'è una sola decisione dei Giudici e c'è il pensiero chiaro e univoco del Legislatore del 1930. Se noi cominciamo proprio dal Legislatore del 1930 ci rendiamo perfettamente conto che il Legislatore del 1930... **PRESIDENTE:** vicino al microfono, perché se no... **AVV. DIF. MUSCO:** sì. **PRESIDENTE:** ...poi la registrazione perde. **AVV. DIF. MUSCO:** se noi cominciamo per ragione di ordine cronologico con il Legislatore del 1930 ci rendiamo conto che il Legislatore del 1930 aveva dato una nozione chiarissima dell'impedimento di cui all'art. 289, la legge penale, si legge in questi lavori preparatori, protegge l'esercizio

delle loro funzioni contro ogni forma di impedimento e nel concetto di impedimento, ecco il punto, e nel concetto di impedimento posto in relazione con quello di libertà deve ritenersi compresa qualsiasi forma di coartazione, di coartazione intesa a far sì che gli organi costituzionali esercitano le loro funzioni. Nel Legislatore del 1930 e si spiega benissimo e i Signori Giudici togati lo sanno e lo spiegheranno in Camera di Consiglio i Signori Giudici popolari questa soluzione era una soluzione imposta che discendeva naturalmente dalla genesi storica dei delitti di attentato e dai delitti dai crimini lesa che intanto aveva senso perseguire in quanto ci fosse l'esercizio di un'attività di violenza. E su questa base la vecchia dottrina aveva detto che il delitto di cui all'art. 289 già sotto la vigenza dell'originaria formulazione si raggruppava intorno alla forma di coercizione che era espressa termine impedimento, tutta la dottrina dell'epoca diceva così, da Manzini a Iannitti Piromanni e nel passaggio istituzionale che si verifica con la nostra Costituzione del '48, quando la dottrina più attenta va a riprendersi e a rileggere e a interpretare queste

norme rilegge queste norme esattamente nello stesso senso con cui lo avevano definito nei lavori preparatori il Legislatore e la Dottrina dell'epoca. Io voglio citare per tutto il libro sul quale ci siamo formati, Signor Presidente, perché io credo che noi tutti abbiamo studiato sull'Antolisei quando eravamo all'Università, oggi l'Antolisei è un libro che ha fatto la sua storia, l'Antolisei diceva: "nell'impedimento di cui si parla nel primo comma di questa norma incriminatrice deve intendersi compresa qualsiasi coartazione anche qui esercitata sugli organi costituzionali", coartazione, coercizione, e successivamente ad Antolisei e Manzini i commentari Crespi, Stella, Zuccalà dicono la stessa cosa dicendo che il 289 è una norma che si giustifica soltanto perché il termine impedimento impone una coercizione, questa volta si usa il termine di coercizione sugli organi costituzionali, e così via, passando, Signor Presidente, per un libro che io amo citare molto in questa vicenda e che è un libro scritto da chi parla assieme ad un Presidente emerito della Corte Costituzionale, Sua Eccellenza Ettore Gallo, a cui va sempre il nostro deferente

pensiero, negli anni '80 la prima riflessione scientifica degli anni del terrorismo dove Ettore Gallo scrive in maniera limpida che nel concetto di impedimento è compresa ogni coazione anche psichica esercitata sui vari organi per ottenere un esercizio non conforme alla volontà dell'organo. E' la stessa cosa si ha nell'unico arresto giurisprudenziale del Tribunale di Perugia del 1995 e laddove addirittura si sottolinea la esigenza che nell'impedimento Signor Presidente, Signor Consigliere a latere, Signori Giudici Popolari, ci sia una ricattatoria, una ricattatoria coartazione della volontà anche se rimane a livello di tentativo. Quindi dicevo, c'era un coro unanime, non c'era una voce dissonante, non c'era un autore che leggendo questa norma dicesse cosa diversa dalla necessità che il 289 del codice penale fosse integrato dall'esercizio di un potere coercitivo, cioè di una violenza e dico è particolarmente importante anche la presa di posizione di Ettore Gallo perché Ettore Gallo in questo libro dà la riprova che così è la volontà del Legislatore esaminando il problema specifico della cosiddetta resistenza che si verifica nelle assemblee

legislative e che va sotto il nome inglese di Filubustering (fonetica), dove si dice: "questa è la vera forma di impedimento, l'ostruzionismo come concetto derivato dal verbo ostruire significa porre ostacolo al libero corso dell'assemblea ed intasare sul piano della condotta materiale", io lo leggo Signor Presidente, proprio perché si tocca qui la materialità del dato, è un atto diretto ad impedire il regolare esercizio dell'attività di assemblea legislativa di organo tutelato e pur tuttavia dice: "nella dialettica parlamentare siamo di fronte ad un comportamento giustificato", ma un comportamento tipico dell'attentato però giustificato dall'esercizio delle funzioni parlamentari. Quindi non mi pare che io dica cosa errata se dico che il diritto vivente, il diritto vivente che non è il diritto scritto nel codice soltanto, è una categoria che abbiamo creato insieme, dottrina e giurisprudenza nel corso di questi venticinque anni, che il diritto vivente mi dava una concezione precisa, univoca, finalmente e che era importantissimo che sul 289 ci fosse una concezione univoca e non una sbavatura. Perché era importantissimo? Perché

raggiungeva due grandi obiettivi che la legislazione e la giurisdizione penale non possono mai dimenticare quando si muovono ed esercitano il loro ruolo e cioè per un verso l'affidamento, il rapporto con l'eventuale soggetto che deve subire la norma, quindi il problema dell'affidamento che era importante e su l'altro versante, quello istituzionale, il piano della certezza del diritto. Il diritto era certo quando il Giudice Istruttore ha rinviato a giudizio gli odierni imputati, impedire significava pacificamente coercere, coercere significava pacificamente costringere e significava coercere, significava costringere perché dietro c'erano non soltanto le interpretazioni letterali e pacifiche della dottrina ma c'era anche una ragione di fondo politico criminale che soltanto essa poteva giustificare la norma e cioè la sua genesi, la genesi dei delitti di attentato dai crimini lesa, occorreva cioè che questo comportamento fosse un comportamento di ordine materiale, soltanto questo livello di offesa, se non ci fosse stato questo livello di offesa non si sarebbe giustificato l'attentato, il fatto diretto a,

allora cioè dobbiamo essere proprio chiarissimi nella maniera più chiara possibile e io credo che questo atto di rinvio a giudizio in presenza di una... di un diritto vivente così univoco rappresenta un dato elusivo della legalità repubblicana. Mi verrebbe voglia di dire, già il rinvio a giudizio è un atto di rottura della legalità repubblicana Signor Presidente, perché il Giudice Istruttore, me lo dovete consentire di dirlo, questo lo dico con grande sofferenza, nel momento in cui rinvia a giudizio si crea una nuova fattispecie di reato, non presente nel codice, l'attentato non è quello descritto dal Giudice Istruttore nella sua Ordinanza, cosa era, Ordinanza di rinvio a giudizio? Era un altro delitto, esprime un dato di onnipotenza legislativa che travolge il sistema costituzionale in cui noi viviamo, crea insomma una nuova fattispecie di reato, non è il delitto di attentato e quindi è l'art. 77 che prende il suo contenuto dall'art. 289 e si trasfigura anche egli per necessità si trasfigura anch'egli e leggendo il capo di imputazione che voi conoscete benissimo come le Vostre tasche vi rendete conto che è così perché dalla lettura del capo di

imputazione anche del capo di imputazione originario Signor Pubblico Ministero, al di là delle depurazioni che avete fatto Voi nel corso delle Vostre finissime requisitorie, nella lettura del capo di imputazione originario noi non troviamo una briciola di coercizione, non troviamo un granello di sabbia di coartazione, nel capo di imputazione troviamo soltanto false informazioni o omissioni. Non c'è esercizio di coazione anche psicologica, il capo di imputazione è la cartina di tornasole dell'assoluta estraneità dell'ipotesi accusatoria rispetto al contenuto prescrittivo dell'art. 289 e quindi dell'art. 77 del codice penale militare di pace, non c'è traccia di coercizione, non c'è traccia di coazione, c'è soltanto false informazioni ed omissioni. Richiamerò alla fine del mio intervento una situazione che viviamo in questo momento e che nessuno ha mai pensato che fosse penalmente rilevante, il depistaggio sulle armi di Saddam, il nostro Governo è entrato in guerra perché i servizi segreti lo hanno depistato, gli hanno fornito false informazioni e hanno omesso di dargli le vere informazioni, ma questo tornerò dopo, per adesso voglio

sottolineare questo dato come nel capo di imputazione non c'è traccia di una materialità. Peraltro la mia discussione, Presidente, adesso volge alla fine perché è questo il punto di fondo della questione che Voi Vi trovate ad affrontare, a dispetto di un'attività istruttoria che è durata duecentosessanta udienza, mi dicono, e che Vi ha portato ad esaminare tutte le ipotesi della vicenda. Se il delitto di attentato ha bisogno di una materialità il delitto di attentato non può deontologicamente per essenza essere integrato mediante un comportamento di tipo omissivo e mediante un comportamento di tipo disinformativo. Le due categorie sono deontologicamente, concettualmente, formalmente sostanzialmente fra di loro incompatibili. Che cosa è successo allora all'epoca? L'epoca del rinvio a giudizio è l'epoca degli ultimi strascichi, mi consentite, consentitemi di dirlo, di una esperienza culturale che questo Paese ha fatto e che avrebbe fatto forse a meno di fare, perché sarebbe stato meglio per il Paese se non lo avesse fatta, di quella esperienza culturale che è andata definita come uso alternativo del diritto, che è una stazione che comincia negli anni '70 e che è una

stagione che inquina profondamente almeno nel settore del diritto penale la vita stessa delle norme e l'applicazione del diritto. Voglio spiegare ai Signori Giudici Popolari di che si tratta con un esempio desunto dalla prassi, Vi ricordate che nel 1974, '75 e '76 scoppiò in Europa il problema dell'energia e che andammo in giro con le biciclette perché non c'era il petrolio, vi ricordate? Ci fu una grande crisi economica e che i commercianti cominciarono ad un certo punto a far rarefare la merce nei supermercati, io me lo ricordo benissimo, che mia madre andava a comprare i cereali e non li trovava perché i commercianti lì nascondevano in attesa che i prezzi salissero, andava a comprare il dentifricio e non si trovava il dentifricio, perché i dentifrici li facevano scomparire perché i prezzi dovevano salire e allora nel '78 il Governo emanò una norma che si chiamava aggio a annonario, art. 501 bis, che puniva proprio coloro i quali commercianti nell'esercizio di un'attività commerciale occultavano o accaparravano o facevano incetta di generi alimentari di largo consumo, eh! Voi mi dite: ma che c'entra con l'uso alternativo del

diritto? Guardate come ci entra, alcuni Magistrati ritennero che nonostante la indicazione fosse riferita proprio ai beni di prima necessità, alla pasta, all'olio, al dentifricio, al lucido per le scarpe, anche la casa fosse un bene di largo... un prodotto di largo consumo, e che cosa fecero? Cominciarono a sequestrare gli appartamenti lasciati sfitti dai proprietari, l'uso alternativo del diritti significava che il diritto doveva servire a risolvere problemi di ordine strutturale e sociale di questa comunità organizzata a Stato che si chiama Italia, e cominciarono i processi, la funzione della giurisdizione non era quella di rispettare il senso proprio delle norme, intervenne per fortuna dopo qualche anno la Suprema Corte di Cassazione, bollò questi tentativi come tentativi illegittimi e lo dissero anche i Supremi Giudici, eversivi della legalità costituzionale e il discorso si chiuse lì. E allora, che cosa era accaduto? Era accaduto che i Pubblici Ministeri che sequestravano creavano un'altra norma che non era più l'art. 501 bis che aveva questo carattere congiunturale ma creavano un'altra norma che doveva avere un significato

strutturale, la stessa cosa che è accaduta esattamente qui, che cosa avrebbe dovuto fare un Giudice Istruttore che osservava la legalità nella sua maniera più ampia? Dire: il delitto di attentato è questo, tutta la dottrina e tutta la giurisprudenza, i lavori preparatori, il Legislatore, mi hanno detto che il contenuto dell'art. è questo, la norma è chiarissima, il fatto è altrettanto chiaro e non può essere suunto in quella norma e avrebbero dovuto in quel momento applicare la legalità e non rinviare a giudizio e io mio chiedo sempre, Presidente, ne faccio oggetto di una discussione di un libro uscito l'altro ieri e che si chiama "L'Illusione Penalistica" e mi sono chiesto sempre da dove deriva questo potere? Noi viviamo in un sistema dove l'art. 101 del secondo comma dice che tutti siamo sottoposti alla legge, che i Giudici sono sottoposti alla legge, i Magistrati sono sottoposti alla legge e viviamo in un sistema costituzionale in cui l'art. 25 comma secondo della Costituzione fissa il principio di stretta legalità per cui non si può essere puniti se non previa esistenza di una chiarissima fattispecie di reato che incrimina il comportamento e qui già

all'epoca era chiarissimo c'era una profonda crasi, c'era una rottura, c'era una distanza siderale fra l'ipotesi fattuale, fra l'imputazione, fra la falsa informazione e l'omissione che sono chiacchiere e il 289 così come andava ad integrare il 77, perché là si richiede un comportamento di materialità o un fatto diretto a... ma soprattutto si richiede una coazione. L'interpretazione penalistica è un dato specifico, il mondo del diritto penale voi lo sapete meglio di me non è il mondo del diritto civile, nel diritto penale l'interpretazione analogica non è possibile, dice uno dei massimi civilisti italiani che si chiama Guido Alva, ordinario a Roma, grande civilista e dice: "gran parte del diritto civile e affonda le sue radici sulla creazione giurisprudenziale, dal diritto della responsabilità civile al diritto del lavoro, ai diritti fondamentali della persona che sarebbero ben poca cosa se non si fossero negli articolate e sedimentate in diritti interpretati e creativi di regola, di regole, ma questo meccanismo è un meccanismo del diritto civile, noi abbiamo un divieto costituzionalmente fissato di interpretare le norme penali in maniera larga,

usando lo strumento dell'analogia e c'è una ragione se mi consentite, che voglio spiegare ai Giudici Popolari, fra Stato e cittadino sul piano del diritto penale e sul piano delle regole che sanzionano i comportamenti criminali ci deve essere un rapporto di assoluta lealtà, non siamo più in uno stato autoritario, lo Stato con i suoi imputati deve essere leale, è la lealtà lo Stato la impone anche ai suoi organi e agli altri poteri. Guardate, non è un caso, Signor Presidente, mi consente questa citazione così un po' estemporanea di diritto comparato, sono stati introdotti in Europa due codici penali, in Spagna nel 1994 e in Francia nel 1995, il Legislatore francese che è il Legislatore dei diritti, la patria della rivoluzione francese, la patria della grande rivoluzione liberale, il recupero della grande libertà, la loi penal et l'interpretation strict, così dice l'art. 111 quarto comma del codice penale del '94, cioè fa propria una tradizione culturale per la quale i testi normativi che comportano una sanzione penale devono essere interpretati restrittivamente e che cosa ha fatto nel '95 il codice penale spagnolo? All'art. 4, guardate, lo

leggo in spagnolo perché è chiarissimo anche per noi italiani, sono le stesse parole, io sono siculo, il mio dialetto è una modifica dello spagnolo, "la leis penales non se applicherà a casos dintintos de lo comprendido espressamente eneie", lo stesso contenuto, l'interpretazione penale deve essere un'interpretazione stretta e dice addirittura di più al secondo comma, dice che se tu Giudice nel corso della tua attività ti accorgi che il caso sottoposto al tuo esame merita di essere sanzionato penalmente informa il Governo e sottopone il caso al Governo perché possa provvedere, perché il Governo e quindi il Parlamento dopo devono esaminare le ragioni per le quali dovrà essere oggetto di sanzione penale, un comportamento che non può essere e queste cose... queste cose vengono attuate, addirittura vengono attuate nel più grande scandalo tangentistico che ha avuto quel Paese, il cosiddetto caso Felipe... quando è caduto addirittura il Capo del Governo Felipe Gonzàles, ma anche noi abbiamo fatto questo tentativo di vietare l'interpretazione estensiva. Vi ricordate la bicamerale per le riforme costituzionali e aveva introdotto all'art. 20, un art. 129 terzo

comma in cui si diceva che era vietata non solo l'interpretazione analogica, ma anche l'interpretazione estensiva, ma io dico che era vietata non solo l'interpretazione analogica ma anche l'interpretazione estensiva. Ma io dico che non c'era neppure bisogno di questo, perché la regola della interpretazione stretta in materia penale l'abbiamo nell'art. 12 delle pre-leggi e laddove si fa riferimento al senso delle parole. Il diritto penale sul piano interpretativo ha una sua specificità che non... io invidio Signor Presidente i miei colleghi civilisti, commercialisti e che fanno teorizzazioni bellissime usando l'interpretazione estensiva, l'interpretazione analogica e inventandosi confronti, paragoni, ma noi non lo possiamo fare, il nostro sistema penale è un sistema di estrema ratio non sono un sistema di estrema ratio ma per essere ancora più comprensibili ai Signori Giudici Popolari è come il formaggio svizzero, è con i buchi! La tutela penale non è una tutela penale esaustiva così come c'era dietro quell'uso alternativo del diritto, tutto ciò che vi può rientrare e che sia simile ce lo facciamo rientrare, perché così risolviamo i problemi del

Paese, no è un sistema a formaggio svizzero e del resto Voi lo sapete bene, lo spiegherete ai Giudici Popolari, tutto il sistema di responsabilità civile del nostro codice si fonda su tredici articoli laddove neppure noi sappiamo quante sono le fattispecie penali presenti nel nostro sistema normativo, non lo sappiamo saranno tremilacinque, quattromiladue, tremilasette, e questo perché? Proprio perché il diritto penale ha bisogno della sua specifica previsione normativa rigorosa, perché accanto alla lealtà nel rapporto fra Stato e cittadino c'è un ulteriore problema, il problema della tutela del bene fondamentale, del pilastro di questo nuovo stato di diritto, il problema della libertà personale che non può certo essere aggredita e attaccata mediante creazione di nuove fattispecie penali. Vede Signor Presidente, Signori della Corte qui non siamo di fronte ad una piccola questione interpretativa che può essere quella della qualificazione giuridica del fatto di chi va a Fontana di Trevi e si prende le monetine da sotto, dove si discute se civilisticamente quelle monetine appartengono al Comune o non appartengono a nessuno o sono res non lius per

cui abbiamo decisioni giurisprudenziali contrastanti e secondo la quale a volte è appropriazione indebita, a volte è illecito civile, a volte è illecito... a volte è furto, no? Qui non siamo di fronte ad una questione interpretativa di questo tipo, qui siamo di fronte ad una ipotesi radicalmente diversa, qui siamo di fronte ad una ipotesi di creazione non consentita di una nuova fattispecie penale che non ha nulla a che vedere con la fattispecie di attentato, questa è l'operazione inammissibile che è stata fatta in via di giudizio, in via di giudizio, di rinvio a giudizio dall'allora Giudice, e sottolineo questa parola Giudice, che ha rinviato a giudizio. Queste ragioni sono ragioni non eludibili per le quali questo processo si doveva chiudere fin dall'inizio, non ci sono i presupposti della fattispecie di attentato che sono ben altri e un Giudice di questo Stato, di questa Repubblica avrebbe dovuto riconoscere che si tratta di questo. Non lo ha fatto, non importa più sapere perché è accaduto, gli altri Difensori daranno tutte le interpretazioni possibili, ma la domanda che mi pongo io adesso prima di chiudere questa mia

discussione è un'altra, ma perché la Procura ha mancato questa occasione? Perché? Certo, la Procura è altra cosa del Giudice, la Procura è una parte nel processo, la Procura si è trovata una ipotesi accusatoria, avrebbe potuto dire: "sono organo di giustizia, riconosco che il diritto vivente è quel diritto, ergo, io stessa Parte Pubblica, perché sono organo di giustizia ai sensi del 103 - mi pare - della Costituzione, vi chiedo io stesso il proscioglimento degli imputati", secondo me ha perso un'occasione la Procura, però devo riconoscere alla Procura che ha argomentato la sua posizione non condivisibile con finezza, anche se la finezza non gli dà il carattere della condivisibilità, anche queste fini argomentazioni della Procura sono inammissibili. Un breve esame e ho concluso, dice la procura a pagina 46 della requisitoria, credo che sia del Dottor Roselli, venendo a descrivere qual è la possibile tipologia di realizzazione di questo reato certamente possiamo dire che una prima tipologia attiene a delle forme, per usare l'espressione plastica, corpose, violente di realizzazione di sì fatto reato, che bisogna anche onestamente riconoscere che probabilmente

erano quelle a cui faceva riferimento il Legislatore del '30. E no, e no, non è probabilmente, è qui il puntum dolens, è qui il nodo critico della posizione dell'ufficio di Procura, non è vero che è probabilmente, è sicuramente ed esclusivamente, è che l'esempio di scuola che fa anche il Legislatore del '30 in forme diverse è proprio quello citato da Voi e cioè l'esempio del Generale spagnolo che impedisce con la forza lo svolgimento dei lavori del Parlamento spagnolo, ma quello non è, Eccellentissimo Presidente, il probabilmente, ma quello è l'esclusivamente, l'esclusivamente e andando avanti per sanare e per completare questo probabilmente vi dice la Procura, ma sulla base di un argomento che è una mera tautologia o un concettualismo o una sovrapposizione al testo normativo, che ci possono essere, pagine 47 e 48 moduli più sofisticati, moduli più sofisticati, pagina 47 questo, pagina 48, forme più insidiose di realizzazione del delitto. E no, e no, questo è un assunto, questo è un dictat, questo non il frutto di un argomento, di un argomentare razionale, per categorie giuridiche, questo è il frutto di una opzione politica che impone alla

norma un nuovo contenuto, perché dico che non è neppure un ragionamento analogico, Signor Presidente, perché la violenza è maggiore rispetto al dato insidioso o come lo chiama la Procura, sofisticato, non c'è la identità di ratio, perché l'identità di ratio si ha fra situazioni identiche, qui invece l'argomento che si sarebbe dovuto usare è l'argomento classico a maior ad minus, la sofisticazione e l'insidiosità non sono un equivalente della coercizione, come potrebbe essere per esempio come Voi insegnate, nel delitto di concussione, la induzione, coercizione e induzione, qui abbiamo solo il dato coercitivo e ci spunta questo dato sofisticato con un argomento maior ad minus che non integra neppure il dato metodologico della analogia, addirittura manca la stessa ratio nel modo di argomentare della Procura pur così fine, ma questo perché? Perché la Procura ha fatto anche qui una operazione di ordine concettuale staccata dai significati formativi e ha per conto suo definito l'oggetto della tutela, lo fa qualche pagina più avanti, a pagine 50 laddove sostiene, anche qui non si capisce bene sulla base di quale metodologia, quella iseriana, quella indisciana,

quella dell'italiana, quella di Antolisei, non si capisce qual è il metodo in base alla quale viene ricostruito il bene giuridico dicendo che non è possibile ritenere che oggetto della tutela siano le normali funzioni amministrative del Governo laddove invece è chiaro che l'oggetto di tutela sono le funzioni di indirizzo politico del Governo. Qui è l'errore, come dire, di fondo, la tabe vorrei dire, il vizio interpretativo, dogmatico e interpretativo e anche che inficia la tesi dell'Accusa, non mi può dire l'Accusa che l'Aeronautica doveva dare impulso al Governo nella ricerca del traffico aereo come dice a pagina 62, perché doveva rimuovere un ostacolo che derivava dal fatto che sul radar apparivano determinate tracce. Ma questo con la coercizione e con la costrizione che cosa ha a che fare, siamo sideralmente lontani dai due concetti, l'oggetto della tutela come pacificamente per coro dall'epoca e anche prima dell'epoca, perché non vi sto qui ad annoiare con tutta la ricostruzione storica dei delitti di attentato che fa Ettore Gallo in questo libro e in un altro libro precedente, depone univocamente in senso radicalmente contrario, ed ecco perché poi cadono

nell'ulteriore errore nel ritenere possibile la integrazione di questo reato mediante forme omissive. Ma questo non l'ha scritto mai nessuno, ma non lo ha scritto mai nessuno con riferimento non soltanto al delitto di attentato di cui stiamo discutendo, ma con riferimento a tutti i delitti di attentato che sono sei o sette, sette per la verità, e che costituiscono tutta la categoria dogmatica dei delitti di attentato, il problema cruciale dei delitti di attentato dal 1930 ad oggi, ma soprattutto dalla ripresa del terrorismo altoatesino degli anni '50, è stato quello di definire il momento di inizio dell'attività diretta a, se questo momento di inizio doveva coincidere con l'art. 56 o viceversa doveva essere ulteriormente anticipato rispetto all'art. 56, questa è la disputa che c'è stata in dottrina e in giurisprudenza e che ha anche coinvolto le Sezioni Unite ben due volte, fino alla famosa sentenza del 1970 laddove ha detto che fra delitto di attentato e delitto tentato c'è identità di contenuto, di questo abbiamo discusso per cinquanta anni in questo Paese, non abbiamo mai discusso della possibilità che il delitto di cui all'art. 289 o tutte le

altre forme di attentato fossero... potessero essere commesse anche mediante un dato omissivo, anche qui l'omissione è una categoria ontologica, una categoria giuridica, una categoria logica e radicalmente diversa dalla categoria commissiva, il fatto diretto a, implica come dicevano in francesi, un commencement d'execution, cioè occorre che il soggetto metta in opera un inizio di attività, attività significa che ci sia un comportamento materiale del soggetto qualificabile in termini di: equivocità e di idoneità. Nulla di tutto questo è accaduto, torno a ripetere nelle pur sottili argomentazioni della Procura, la quale probabilmente per una erronea presa di posizione sul significato di questa norma si è lasciata ingannare laddove ha detto che l'art. 289 è una norma di chiusura, ma non è vero che l'art. 289 è una norma di chiusura, è che tale norma di chiusura consentiva anche di coprire spazi che gli altri diritti di attentato non consentivano di aprire. Ma quando mai Signor Presidente il 289 è stata considerata dalla Dottrina una norma di chiusura, ma questa è una posizione... secondo me è l'errore in cui è incorsa la Procura ed è l'errore gli ha poi fatto

commettere gli altri errori. Sul piano della ricostruzione dell'oggetto della tutela e sul piano della ricostruzione della condotta incriminata, il delitto di cui al 289 non è una norma di chiusura, ma guai a considerare il 289 una norma di chiusura, è una norma tipica del delitto di attentato e come le altre forme di attentato contribuisce essa stessa assieme alle altre a dare le categorie e a dare i contenuti interpretativi della fattispecie. Da qui, da questo errore a mio giudizio, ma credo che sia un giudizio che non può non essere condiviso da chi non ha nulla da difendere, né posizione di difesa e né posizione di accusa che impedisce poi anche di esprimere un giudizio sulla idoneità e l'univocità posto che ormai il delitto di attentato da questo punto di vista anche ancora una volta per diritto vivente è importante questo diritto vivente, perché io cittadino devo sapere la giurisprudenza come la pensa e devo sapere che la norma è interpretata in questa maniera e quando la norma è interpretata in questa maniera io proprio per il principio di frammentarietà, proprio perché in uno Stato liberale la regola e la libertà e l'eccezione e la punizione, i miei

comportamenti sono comportamenti leciti salvo una illiceità di tipo civilistico, anche qui quando... torno a ripetere con grande finezza cerca di dimostrare l'organo di Accusa che il comportamento omissivo o informativo era in grado di orientare o di manipolare le scelte del Governo, in realtà poi dimostrano la loro intrinseca debolezza e la loro proprio... politic... dal punto di vista politico criminale la loro inconsistenza, perché certamente non sarà stata una falsa omissione ad impedire al Governo di prendere in un caso del genere che interessava la vita collettiva del Paese le dovute misure come dimostra ampiamente il fatto e se ne parlava poco fa, che la prima cosa che fa il Governo è che nomina una Commissione Ministeriale di Inchiesta. L'ex nunc, anche qui c'è tutta una giurisprudenza assolutamente pacifica e costante, va fatta sulla base dell'id quod plerunque accidit e mi rifiuto di credere che l'id quod plerunque accidit, cioè ciò che accade normalmente, cioè l'esperienza, l'esperienza si esprime nel senso prospettatovi dall'Accusa, si esprime esattamente al contrario. Al massimo in questo processo c'è un depistaggio, c'è un

depistaggio che non è un impedimento, al massimo ci sarà una falsità ideologica che non è un impedimento neppure nell'ottica del P.M.. Mi avvio a finire e vi voglio leggere una frase che mi ha molto colpito proprio perché in fondo è uno di quei lapsus freudiani che ci si lascia scappare e che dimostrano proprio quale è in realtà l'intimo convincimento al di là della... della presa di posizione per ragioni di funzione di ufficio. Poteva benissimo darsi, scrivono a pagina 63 che il Governo pure avendo avuto queste notizie non avrebbe dato corso per le sue valutazioni politiche. Questa frase letta serenamente è proprio la confessione della inesistenza della coercizione ma è anche la prova della inesistenza della idoneità degli atti nella logica del Pubblico Ministero. Se correttamente fossero partiti da questa premessa non fossero caduti in errore, se fossero... se avessero chiarito che era l'impossibilità fisica a governare e non già il depistaggio sul Governo certamente la Pubblica Accusa avrebbe dato uno straordinario contributo a questo processo. Vi richiama all'inizio la guerra in Iraq, e dice: "che cosa c'entra la guerra in Iraq?", bene, io

ho portato soltanto un paio di giornali dai quali risulta pacificamente che i servizi segreti hanno ingannato non solo quelli inglesi o quelli americani, ma anche quelli italiani, hanno fornito informazioni false sull'esistenza di armi di distruzione di massa in Iraq e sulla base di queste informazioni che si sono rivelate false, questo Governo e altri Governi hanno preso decisioni gravissime che hanno costato anche il sacrificio della vita dei nostri morti connazionali. Ma io non mi sento di dire che il comportamento dei servizi segreti è un comportamento di attentato all'organo costituzionale, tanto che nessun Pubblico Ministero ha ritenuto di dover aprire un fascicolo e incriminando i vertici di tutti i servizi segreti del mondo che hanno ingannato il Governo Italiano e i vari Governi nei vari Paesi dove esiste una norma simile e c'è una ragione, e la ragione di fondo è proprio questa, che il delitto di attentato non punisce il depistaggio dell'attività di Governo, ma il depistaggio è soltanto una falsità ideologica o una induzione in errore che devono trovare proprio per il principio di frammentarietà del sistema penale

codificato dalla Costituzione nelle loro sedi specifiche. Mi pare di poter concludere dicendo che state esaminando un fatto che non è previsto dalla legge come reato ed è questa la formula di proscioglimento che io Vi chiedo, perché questa è la somma questione di questo processo, questa è la somma questione di questo processo così come a Gioia Tauro, quell'enorme castello accusatorio, ci fu una Corte di Assise che ebbe a scrivere queste parole dicendo, si tratta di un grande castello accusatorio, "il soffio del vento proveniente dalla bocca di un bambino ha fatto cadere" a me è venuto in mente quel processo e quella straordinaria Sentenza della Corte di Assise di Gioia Tauro, questo è un processo che cade, dal punto di vista del diritto, con il soffio del vento proveniente dalla bocca di un bambino. Grazie per l'attenzione e ancora per la sensibilità, grazie Presidente! **VOCI:** (in sottofondo). **AVV. DIF. FILIANI:** magari facciamo una piccola sospensione? **PRESIDENTE:** sì, facciamo un quarto d'ora di sospensione. **AVV. DIF. FILIANI:** grazie Presidente! **PRESIDENTE:** va bene. (Sospensione).-

**ALLA RIPRESA**

**PRESIDENTE:** Allora, l'Avvocato Filiani per favore. **AVV. DIF. FILIANI:** dopo l'intervento del Professore Musco mi sentivo inutile! **PRESIDENTE:** prego Avvocato!

**ARRINGA DELL'AVVOCATO DIFESA FILIANI.-**

**AVV. DIF. FILIANI:** Signor Presidente, Signori della Corte, inizierò il mio intervento riferendomi non solo ai Giudici ma anche all'Ufficiale Giudiziario che ogni mattina svolge le funzioni di usciere nel chiamare il processo, per rendere concretamente l'idea di quello che il processo che stiamo celebrando rappresenta, l'usciere la mattina quando esce dalla porta non dovrebbe limitarsi ad elencare i nomi degli imputati, per chiamare il processo, ma dovrebbe esclamare, la stampa, le radio, le televisioni e lo Stato contro i Generali, Bartolucci, Ferri, Melillo e Tascio. Lo hanno già detto tutti i Difensori che mi hanno preceduto, lo sapete benissimo perché in questi vent'anni, avete assistito alla devastante campagna stampa, che ha accompagnato passo per passo questo processo, sin dalla sua fase iniziale. Campagna stampa, che è sempre stata orientata, così come le indagini di

questo processo, in un'unica direzione, che era quella più significativa da un punto di vista giornalistico, che era quella che consentiva di riempire maggiormente le testate dei giornali, di fare audience, di dare sviluppi efficaci, anche dal punto di vista scenografico, di dare spunto per film di successo che qualsiasi altra ipotesi di ricostruzione dei fatti, non sarebbe riuscita a dare. Voi siete seduti su questo banco, Giudici popolari, mi rivolgo a voi e ogni mattina entrando, immagino che avrete letto quello che c'è scritto, la giustizia è amministrata in nome del popolo. Quella frase riproduce, testualmente, l'art. 101 della Costituzione, che dice la stessa identica frase, la giustizia è amministrata in nome del popolo. L'art. 102, ultimo comma, dice anche, la legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia. E la legge sull'ordinamento giudiziario, regola, la selezione dei Giudici popolari, solamente in base a criteri di formazione culturale e che vengono presi, mediante un meccanismo di estrazione, fra la gente comune, fra gente come noi, che popola questo... questo paese. Voi, come Corte di

Assise, come Giudici popolari, rappresentate un caso, in cui la legge, non solo, è amministrata in nome del popolo, ma anche per conto del popolo. Voi, sedete su questo banco e dovete rappresentare la giustizia, dovete dare un giudizio imparziale. Se questa formula, non è una mera formula di stile, una clausola vuota, priva di significati, la legge è amministrata in nome del popolo, vuol dire che voi giudicate in nome di un terzo assente, che vi ha dato il mandato a rappresentarlo in questa sede, per giudicare e quindi voi, a maggior ragione, dovete dare prova di imparzialità. Il cittadino e qui mi ricollego al discorso che ha fatto il Professor Musco, quando ha parlato di lealtà, fra Stato e cittadino, il cittadino che voi rappresentate, in nome del quale siete seduti, in questa Corte, deve avere la sensazione, deve avere la percezione certa, che se fosse giudicato, se si trovasse lui ad essere giudicato da questa Corte, verrebbe trattato allo stesso modo, con la stessa imparzialità, con la stessa bilancia, con cui giudicate gli odierni imputati. Il Giudice, quindi, non solo, deve essere imparziale, ma deve anche apparire imparziale. Imparzialità, vuol

dire, non farsi influenzare dall'esterno, vuol dire, rispetto del ruolo e coerenza nell'autorappresentazione di se stessi come Giudici imparziali, questo in ogni momento, quando sarete in Camera di Consiglio, lo dovete avere sempre presente. **VOCI:** (in sottofondo).

**AVV. DIF. FILIANI:** ho esordito, facendo riferimento a quello che ha rappresentato questa vicenda e cosa rappresenta questo processo dal punto di vista mass-mediatico. E adesso iniziamo a parlare dello sviluppo concreto di questo processo. Nel vostro ruolo, nella vostra imparzialità, la pietà per le vittime che tutti quanti abbiamo, non deve far venir meno, il rispetto della verità processuale che emerge, che è emerso dall'istruttoria dibattimentale, che voi avete condotto e della quale voi avete avuto una percezione diretta. Quando voi sarete chiamati in Camera di Consiglio a decidere, voi dovrete compiere una operazione di valutazione della prova, voi dovrete valutare quello che avete percepito durante il dibattimento. Non a caso, il Codice di Procedura Penale, impone che la Sentenza, sia deliberata a pena di nullità, dagli stessi Giudici che hanno partecipato

all'istruttoria dibattimentale, cioè a quelli che hanno visto formarsi le prove, nel contraddittorio fra le parti, che lo hanno visto materialmente, perché solo loro, possono dare un giudizio, possono avere la percezione di tutte quelle sfumature, che contraddistinguono la formazione della prova in un processo e voi dovete giudicare su prove. Perché dico questo? Dico questo perché, come avrete notato dalla requisitoria dei Pubblici Ministeri, tutta la loro ricostruzione, si riferisce, non a prove ma a illazioni, a sospetti, a clausole di stile non potevano non sapere, è inverosimile, non è credibile, ma non hanno portato una sola prova. Vi ricorderete, perché voi eravate in udienza, la faccia del Pubblico Ministero, la sua espressione, quando, per ogni testimone dell'Accusa, tutte le Difese, chiedevano: "ma lei, ha avuto qualche pressione dall'autorità militare o da interposte persone, per nascondere qualcosa, per non riferire qualcosa verso l'alto nella catena gerarchica?". Ebbene, fra tutti i testi della pubblica accusa, non quindi i testi portati da noi della Difesa, nessuno ha dato una risposta affermativa, tutti quanti hanno detto:

"no, non abbiamo avuto nessuna pressione", molti hanno detto: "no, c'è stato detto, anzi, di collaborare al massimo". Ora, dagli esami di questi atti, dai ricordi che voi avete, emerge chiaramente che da questo processo non è emerso nulla. Se voi esaminate anche l'istruttoria dibattimentale, gli atti istruttori, vedrete che questo processo, nella fase delle indagini, che allora si chiamava la fase istruttoria, è stato caratterizzato dalla sistematica eliminazione degli elementi dissonanti, con l'ipotesi accusatoria iniziale, fatta propria dalla Procura e condivisa dalle Parti Civili. È stata caratterizzata quindi, da questa svalutazione degli elementi contrari, dalla non considerazione e dalla mancanza di sviluppi investigativi a fornirli... idonei a fornire una diversa ricostruzione dei fatti. Tutta l'indagine è stata finalizzata alla ricerca di prove che confermassero l'ipotesi accusatoria iniziale, ossia che il disastro del DC9, sia stato provocato da un missile o dall'equivalente che è la battaglia aerea o la cosiddetta quasi collisione. Tutti gli spunti investigativi, alternativi ed altrettanto validi, al punto da

essere confermati, da un Collegio peritale, Collegio Misiti, composto da esperti qualificati, non solo a livello italiano, c'è il Preside della Facoltà di Ingegneria dell'"Università La Sapienza" di Roma, c'erano esperti svedesi, tedeschi, inglesi, tutti i massimi esperti, che si erano anche occupati di casi analoghi, cioè di altri disastri aerei, come il disastro di Lockerbie. E questa perizia era giunta alla conclusione, ve lo hanno detto tutti gli altri Difensori, quindi non ve lo sto neanche a ripetere, che l'ipotesi più probabile, l'ipotesi quasi certa, era quella dell'esplosione interna, dovuta ad un attentato. Ebbene, questa tesi inve... questa tesi, corroborata da siffatto parere autorevole, è talmente generalizzato nei Periti, che sono stati presi da tutte le parti del mondo, non è... non può neanche essere immaginabile che sia stata una tesi, in qualche modo finalizzata o indirizzata da qualcuno, perché non è concepibile, cioè la vastità del Collegio peritale, le diverse aree culturali, di formazione, di provenienza di tutti questi Periti, rendono neanche possibile ipotizzare o sospettare una ipotesi del genere. E vediamo... e

quindi, abbiamo visto l'indirizzo seguito dal P.M. nell'investigazione e abbiamo visto anche l'interesse della Parte Civile. Spiace dirlo, ma anche la Parte Civile, sia da una parte i parenti delle vittime del disastro, sia dall'altra parte il proprietario dell'"Itavia", l'azionista di riferimento che era Davanzali, hanno proposto... hanno prospettato una univoca ricostruzione dei fatti, anche perché le tesi investigative, le tesi ricostruttive delle Parti Civile, diciamo, sono intorpidite da un interesse patrimoniale sottostante, che è di tutta evidenza. Un'ipotesi ricostruttiva anziché un'altra, del verificarsi... della causa del verificarsi dell'evento ha notevolissime conseguenze patrimoniali, esiste una differenza abissale fra l'una e l'altra. Davanzali potrebbe avere in astratto un interesse, diciamo, teoricamente indifferente rispetto all'ipotesi della bomba o rispetto all'ipotesi della quasi collisione o del missile, però, è chiaro, che è portato ad adeguarsi alla tesi delle altre vittime, dagli altri danneggiati per far convergere due ipotesi ricostruttive verso l'unica direzione, che è quella che comunque lo avvantaggia, da un punto di vista

patrimoniale. È chiaro che dalla convergenza, deriva una maggiore forza per scardinare l'ipotesi alternativa del cedimento strutturale che per lui è stata dannosissima. **VOCI:** (in sottofondo). **AVV. DIF. FILIANI:** ci spiace anche dirlo, però va detto, la Parte Civile del Ministero della Difesa che si è costituita in questo processo, la costituzione di Parte Civile, è avvenuta su iniziativa del Ministro Salvo Andò. Ebbene, è della scorsa settimana, la Sentenza della Corte di Cassazione che ha dichiarato la prescrizione del reato di corruzione per il quale il Ministro Salvo Andò era stato condannato in Corte d'Appello, dopo una condanna in primo grado, per il reato di concussione, quindi una derubricazione. Questo per dare un'idea anche, di chi sono o chi potrebbero essere, i politici che hanno rappresentato le parti lese, almeno in una fase di questo processo, di questo stesso processo. E veniamo a un altro aspetto, estremamente significativo. Voi avete visto dalle foto, che l'aereo è stato recuperato al novanta, novantacinque per cento, manca solo la parte finale, la parte finale del bagno. Avete sentito anche in dibattimento, ed è l'udienza del 17

dicembre 2002, il Consulente Taylor e il Perito Lilja Goran. Ebbene in questa udienza, qui purtroppo non ci sono scritte le pag... no, pagina 149 e pagina 150, entrambi dicono che... di avere indicato a fine novanta... all'incirca fine '92, inizio del '93, non sono precisissimi sulla data, però indicano uno specifico arco temporale, che il recupero delle parti mancanti del bagno, avrebbe dato la certezza al cento per cento, dell'ipotesi bomba e non lo dicono solo qui, lo dicono anche in un fax, inviato al Dottor Priore, nel '92, il 13 aprile 1992, che voi avete in atti, con la traduzione in italiano, dove si sollecita espressamente questa... questo recupero. Ebbene, il recupero di questo pezzo, di questi frammenti, non si è mai verificato, non si è mai verificato. È stato giustificato con ragioni di spesa, con ragioni di tempo, con già le lungaggini del processo, però c'è anche un'altra ragione, cioè, voi vi dovete porre una domanda, voi come Giudici imparziali. Quando siete in Camera di Consiglio, nei tempi morti di questo processo, vi dovete chiedere, ma perché i familiari delle vittime, non hanno attivato una campagna per avere la certezza di quale fosse la

causa di questo disastro, perché non hanno attivato una campagna per avere il finanziamento. Stiamo parlando, Signori della Corte, di un processo che secondo i conti della Corte dei Conti, scusate il bisticcio di parole, secondo i calcoli della Corte dei Conti, è venuto a costare circa un trecento miliardi. I costi dei recuperi effettuati era di ventitre miliardi. Il costo presunto del recupero degli ultimi pezzi dell'aereo che mancavano, sarebbe stati di cinque, sei, sette, otto miliardi, non di più. Sarebbe bastata una iniziativa parlamentare, sarebbe bastato che un qualsiasi Parlamentare, di fronte a una vicenda così popolare, così importante per il consenso dell'elettorato, quindi rilevante anche ai fini dell'elezione nei mandati successivi, si fosse fatto portatore di una iniziativa. Per esempio, avesse detto, guardate mi detraggo dei quindici milioni di stipendio che prendo al mese, più tutte le rit... le indennità che hanno, i benefit, arrivano circa a trenta milioni al mese, i parlamentari italiani e sono novecento. Rinuncio per sei mesi a un milione dei miei... della mia retribuzione e tutti gli altri l'avrebbero seguito. Voi fate un

milione al mese, per novecento e passa Parlamentari, sono novecento milioni al mese, in sei mesi sono nove miliardi e non sono soldi sprecati, sono soldi che poi ritornano in campagna elettorale, perché è una iniziativa apprezzabile da parte del popolo che voi rappresentate in questa udienza, vedere che un Parlamentare, si toglie un qualcosa del proprio stipendio, una parte minima, un trentesimo di quello che guadagna mensilmente, per finanziare il recupero di pezzi così importanti per scoprire la verità. Voi vi dovete chiedere perché questa iniziativa parlamentare non è stata presa, perché non sono state prese iniziative analoghe sui media, che hanno trattato questo processo da tutti i punti di vista, che hanno sempre seguito le tesi della battaglia aerea e del resto, perché? Perché i familiari delle vittime non si sono fatti portatori con iniziative significative di stimolare questo recupero. La risposta è, perché il recupero, ove effettuato, avrebbe potuto scardinare definitivamente l'ipotesi della battaglia aerea o l'ipotesi della quasi collisione, solo questa può essere la risposta. Un sentimento squisitamente morale, di voler

conoscere la causa della perdita dei propri congiunti, non avrebbe potuto che portare, anche per una curiosità del sapere le cause, a spendere tutte le energie possibili, per recuperare tutto e per avere una testimonianza completa e inconfutabile dall'unico testimone oculare di questo processo che è il relitto dell'aereo. E vi ripeto, queste sono domande che voi vi dovete fare, ve le dovete fare tutti i giorni, quando tornate a casa, perché qui state celebrando un processo per attentato agli organi costituzionali, sotto forma di alto tradimento perché si tratta di militari, in cui noi siamo accusati di aver nascosto chissà quali verità e poi uno dei nostri principali accusatori, non si attiva adeguatamente per andare alla ricerca della verità della causa del disastro. **VOCI:** (in sottofondo). **AVV. DIF. FILIANI:** scusate un attimo devo recuperare... **VOCI:** (in sottofondo). **AVV. DIF. FILIANI:** la tesi della pubblica accusa, è stata già demolita per quanto riguarda le parti tecniche, dall'Avvocato Nanni e dall'Avvocato Bartolo, che hanno fatto un pregevole lavoro e vi hanno dimostrato come le ricostruzioni peritali, che ipotizzano questi scenari irrealistici non

siano affatto sostenibili. Ed è singolare, per dare proprio la percezione di come questa Accusa, con l'istruttoria dibattimentale, sia andata sgretolando in mano allo stesso Pubblico Ministero, dare... rileggere la sua requisitoria, mi riferisco a quella del Dottor Roselli, udienza del 12 dicembre 2002, dove nelle pagine 17 e 18, si sforza di dare una giustificazione, di quello che è avvenuto, con riferimento a un teste fondamentale per la pubblica accusa, Lucioli, ve lo ricorderete tutti. Lucioli è venuto a deporre in udienza, ha deposto all'udienza del 9 febbraio 2001 ed è apparso palese, fate mente a quell'udienza, ve lo ricordate? Quando è venuto a descrivere di aver visto una riproduzione su cassetta dove si sarebbero viste le interferenze di traffico militare? In quell'udienza è stato sottoposto a controesame, ha subito pure un confronto all'udienza successiva, l'altro teste con cui ha fatto il confronto non lo ha più appoggiato, ha preso le distanze, alla fine ha anche ritrattato. Ebbene, in un processo contraddistinto da una strategia accusatoria, in cui il Pubblico Ministero per costruire e supportare la sua ipotesi di reato, non solo non

ha cercato ipotesi investigative diverse, ma ha incriminato per falsa testimonianza o reati analoghi, tutti gli imputati che non... tutti i testimoni che non gli for... che non gli davano la versione dei fatti che lui voleva sentire, nessuno dei quali, guardate, è stato... badate bene è stato condannato, perché un'altra caratteristica di questo processo è la sua interminabile durata nel tempo. Questo cosa ha consentito? Ha consentito che siccome il reato di falsa testimonianza, ha una prescrizione molto più breve del reato sul quale voi siete chiamati a giudicare, sette anni e mezzo e siccome l'istruttoria di questo processo è durata diciassette anni, alcuni, sono stati assolti e altri sono arrivati a delle Sentenze di prescrizione ed è chiaro che il soggetto che si trova, che va a dire il vero, che si trova incriminato per falsa testimonianza e che si vede il reato prescritto, si toglie un peso, non vuole più subire il processo. Lo stesso Roselli, il P.M. Roselli, ha ammesso nella sua requisitoria che il processo è una pena per l'imputato, però, guardate bene, c'era il te... nessuno dei testimoni incriminati dalla pubblica accusa, per

falsa testimonianza, che guarda caso erano solo ed esclusivamente testi a discarico, nessuno di questi testimoni è mai stato condannato per il reato ipotizzato dalla pubblica accusa e i loro processi non sono stati celebrati in tempi rapidi, per addivenire ad una condanna. I processi sono stati celebrati lentamente, le istruttorie sono durate, perché faceva comodo alla prescrizione, perché così i Giudici non entravano nel merito, come è avvenuto in quei casi in cui li hanno assolti. Ebbene io mi fa... immaginate, ponete mente alla deposizione di Lucioli che vi ha citato la scorsa udienza, l'Avvocato Equizi, immaginate se Lucioli fosse stato un teste della Difesa, se in dibattimento fosse stato sbugiardato allo stesso modo, un teste della Difesa. Non è più ammissibile l'arresto in udienza, perché c'è stata una modifica del codice, ma io vi assicuro che se si fosse tra... che se un teste della Difesa, avesse detto le palesi menzogne che ha detto Lucioli, appena uscito dall'aula, sarebbe stato arrestato immediatamente di persona dai Pubblici Ministeri e questo non è avvenuto e Roselli, mi dispiace dirlo, ha il coraggio di difenderlo anche nella

sua requisitoria, questo vi dà la prova che la sua tesi si basa sul nulla. Se deve ricorrere a un espediente così scadente da un punto di vista argomentativo del quale voi avete avuto la percezione diretta, perché l'avete visto davanti ai vostri occhi, ha detto cose false, ci sono trenta, quaranta testimoni che dicono che non può essere assolutamente vero, perché quella macchina che consentiva di rivedere il nastro non esisteva a quell'epoca, è stato realizzato il software sei anni dopo ed il Presidente e il Giudice a latere, Voi non c'eravate, quando sono andati a fare i sopralluoghi a Ciampino, e chiedeteglielo se non ve l'hanno ancora detto ma io sicuro che Vi hanno informati, hanno avuto risposte univoche da tutti i presenti che quella macchina non esisteva e che quindi Lucioli mente! Ma questo non è avvenuto, questo però è un parametro, è un termometro per farvi rendere conto dell'inconsistenza dell'accusa, non sono in diritto come ha magistralmente evidenziato il Professor Musco, ma anche in fatto, anche nell'ipotesi in cui esistesse una norma giuridica che non esiste e che consente di incriminare la condotta tenuta che si attribuisce ai Generali, non tenuta,

perché noi vedremo che anche l'ipotesi fantasiosamente costruita dai Pubblici Ministeri che non corrisponde al diritto positivo, cioè tutte le asserite omissioni sul traffico aereo militare sul possibile missile, sulla quasi collisione ed altro, tutte le cose che ci sono contestate non sono non corrisponde, qualora in ipotesi fossero vere, allo schema normativo dettato dal Legislatore e al quale Voi dovete rigidamente attenervi, ma non si sono nemmeno verificate, perché ripeto, non c'è stato un solo teste che ci abbia riferito che queste informazioni sono state portate alla conoscenza dello Stato Maggiore, deve ricorrere ad un espediente, cioè a un espediente retorico, un espediente dialettico, a delle formulette pigre, non poteva non sapere, non... non è credibile ma non è che ci dimostra perché non è credibile, non è che ci dimostra perché non poteva non sapere, per dimostrarlo avrebbe dovuto dire: "non poteva non sapere perché tizio quel giorno è andato da lui e gliel'ha detto" e invece di questo non c'è traccia, tabula rasa, quindi non c'è assolutamente prova che le informazioni qualora ci fossero state siano arrivate ai vertici dello

Stato Maggiore, non solo, come Vi ha detto l'Avvocato Nanni tutte queste cose che sarebbero emerse con riferimento ai dati radaristici sono anche... e che dicono quei tre, quattro testi citati dalla Pubblica Accusa a sostegno della propria tesi sono anche smentiti dai risultati peritali e sono anche... e non sono assolutamente significativi ai fini della dinamica del volo che ci riguarda. Chiappelli lo stesso, stesso discorso di Lucioli vale per Chiappelli, l'altro cardine dell'Accusa, Chiappelli è stato più furbo, si è reso conto dove andava a parare e quindi ha iniziato a ritrattare già prima del confronto, cioè ha voluto evitare il rischio della testimonianza, e sapete anche di quali interessi sono portatori Lucioli e Chiappelli, sapete anche che sono dell'"Itavia", che hanno fatto parte della Commissione d'Inchiesta nominata dall'"Itavia". Guardate, questo processo l'avrete anche notato con riferimento alla vicenda del Mig Libico della quale io non parlo perché mi sembra che è un'ipotesi che è stata totalmente demolita dall'istruttoria dibattimentale, è pieno di... è contraddistinto dalla presenza di diversi mitomani, Voi avete

sentito o potete leggere negli atti di testi che hanno riferito di vedere aerei volare di notte, addirittura di vedere che ci aveva scritto sul casco il Pilota, cioè cose oggettivamente impossibili, io Vi faccio una domanda: possibile che in un processo come questo, tanto stimolato dai media, che si presentano testi dopo quindici anni a riferire circostanze non veritiere di tutti i tipo dopo che vedono una trasmissione in TV, possibile che se fosse vera l'ipotesi accusatoria non ci sia uno che viene e dice: "sì, io l'ho detto allo Stato Maggiore", non ce n'è uno, non c'è un solo teste... l'Accusa non è stata capace di portare un solo teste che dia alla Corte questa informazione imprescindibile per sostenere le ipotesi accusatorie. Non solo, cosa rischia... di cosa potevano avere paura quei testi? Di nulla, il Generale Ferri è andato in pensione nell'83, Bartolucci qualche mese dopo, Melillo e Tascio nel '92, '93, questi sono andati nel '94, '95, cosa potevano temere? Non era più neanche militari, i Controllori di traffico aereo non erano più militari, non facevano più parte dell'Aeronautica, alcuni già prima del disastro di Ustica, altri pochi mesi dopo, di che... che

interessano poteva avere, che timore potevano avere, che interesse di carriera potevano avere, che cosa gliene importava a loro del destino di Ferri, di Bartolucci, di Tascio e di Melillo, nulla? Ma noi viviamo in un paese dove Voi vedete per processi di mafia, di criminalità organizzata, di criminalità comune i testimoni spuntano da tutte le parti, fanno dichiarazioni che mettono a repentaglio la propria vita e quella dei propri familiari, come mai in questo processo, dove non sono state dimostrate nessun tipo di pressione, dove non è stato dimostrato nulla, un testimone del genere non c'è, se i fatti ipotizzati dall'Accusa fossero veri? Vi volete fare questa domanda: come mai non ce n'è uno? Non ce n'è uno che viene, dieci, quindici anni di istruttoria. Perché l'Accusa oltre ad utilizzare Lucioli e Chiappelli in discussione, cercando di barcamenarsi dalle Accuse di falsità degli stessi, perché durante la fase delle indagini non ha sentito l'esigenza di... benché sollecitata, c'è una lettera del Vice Questore Eufemia che dice al Giudice Istruttore dopo aver sentito Lucioli a sommarie informazioni testimoniali, guardate è opportuno verificare e

sentire le persone della Sala Radar di quella sera per vedere se questo è vero, perché non l'hanno fatto! Perché con riferimento a Bruschina non si è andato a vedere la fonte delle notizie sull'asserito traffico militare, ma possibile? Immaginate Voi di essere dei Giudici che dovete fare un'indagine, a Voi vi arrivano queste notizie, ci sono ipotesi alternative, credibili, perché le bombe in quell'epoca in Italia le mettevano, la maggior parte dei disastri aerei nel mondo, quasi tutti, sono avvenuti o per cedimento strutturale o per bombe, perché, perché non si sente il bisogno di andare di fronte a un dato così significativo di andare a vedere qual era la fonte di Bruschina? Che ci voleva, bastava chiamare tutti quelli che la sera stavano lì nella sede di Fiumicino e fare un confronto e lui avrebbe indicato, e chi indicava? Non si è voluto cercare... non si è voluto fare questo approfondimento probatorio per paura di essere smentiti, cioè questo processo è stato contraddistinto da un'univoca direzione investigativa, in cui mi accontento di quel poco che ci ho, non vado ad approfondire di più, perché quello poi magari mi smentisce, non mi

prendo il rischio, vado a giudizio con un'ipotesi quasi infondata perché se io me li sento adesso, io a giudizio non ci posso andare e almeno dopo venti anni di indagine ottengo un rinvio a giudizio, faccio qualcosa, questa è la verità di questo processo e Voi dovete avere il coraggio di dirlo, perché Ve lo ripeto ancora una volta, Voi siete qui e rappresentate il popolo, il popolo che Voi giudicate e che rappresentate e che deve essere giudicato con coraggio e imparzialità, dovete avere coraggio di essere veramente imparziali, di non farvi condizionare da tutte le favole, da tutte le fantasie che i media hanno raccontato in questi venti anni, dai film, dalle trasmissioni di Costanzo e via dicendo, potrei parlare tre ore su questi argomenti, voi dovete giudicare pensando che la regola che Voi applicate ve la potreste trovare applicata un domani Voi come cittadini che venite giudicati da un altro Tribunale, questo è il compito del Giudice, riflettete, Ve lo dico ancora una volta, scandagliate tutti gli atti, guardateveli dalla mattina alla sera, vedete se trovate una dichiarazione che dimostra al di là delle congetture, delle ipotesi degli artifici logici

quello che sostiene la Pubblica Accusa, non c'è nulla, c'è il vuoto, vuoto totale, nessuno dice che queste informazioni sono arrivate allo Stato Maggiore, non lo dice nessuno, non risulta da niente, sono solo congetture. Non Vi fate condizionare neanche dalle conclusioni che fa il Pubblico Ministero Roselli con un espediente artificioso dialettico, cioè lui dice che si dà quasi una condanna simbolica, perché sei anni con quattro anni di condono vista l'età degli imputati non andranno neanche in galera, guardate che Voi qui, Voi state dando una Sentenza senza appello, senza ricorso, senza impugnazioni, non vi mettete, non vi trincerate dietro lo schermo della irrisorietà della pena come sostiene il Pubblico Ministero o dell'ipotesi che qualcuno vi potrebbe suggerire che tanto... o che nel vostro subconscio potete avere, che poi il Vostro lavoro sarà controllato da altri, Voi qui pronunciate una Sentenza definitiva, Voi siete testimoni anche delle condizioni di salute del mio assistito, siete testimoni dell'età anagrafica degli stessi, Voi state... dovete pronunciare una Sentenza che dice se degli onorati militari, che hanno sempre servito fedelmente lo Stato, che

hanno dedicato la loro vita rischiandola in missioni, in incidenti aerei che hanno subito, il Generale Ferri è scampato due, tre volte ed è vivo per miracolo mentre faceva... mentre era in volo con i Caccia ad incidenti del genere, Voi dovete pronunciare se questi militari hanno commesso o no alto tradimento, per loro la Vostra pronuncia non è una pronuncia a una pena detentiva, è una pronuncia di vita o di morte, è come se Voi stesse pronunciando una condanna a morte, una condanna a morte del loro onore. E un'ultima questione e chiudo, per dare una impressione di giustizia della propria richiesta il Pubblico Ministero è arrivato a chiedere la condanna solo per due imputati, questo è un espediente dialettico, non perché sia ingiusta la richiesta di assoluzione per Tascio e Melillo, che io condivido pienamente, ma perché è ingiusta la richiesta di condanna per gli altri due, è profondamente ingiusta, è un argomento, un artificio retorico e dialettico che loro hanno utilizzato per dare la falsa impressione di fare una richiesta chiusa, cioè loro si sono posti a Voi con questa richiesta come per dire: "guardate noi Pubblici Ministeri siamo imparziali, noi

cerchiamo la giustizia, non li riteniamo tutti cattivi gli imputati, non li riteniamo tutti traditori, solo due e due no", come per far vedere che loro sono equilibrati, che loro non sono legati alla propria tesi, alla propria ipotesi ricostruttiva, che non sono legati a quei diciassette anni che hanno passato unitamente al Giudice Istruttore per cercare di ricostruire gli eventi in un'unica direzione, è sintomatico anche quello che Vi ha detto l'Avvocato Gregorio Equizi la scorsa udienza, citando le dichiarazioni dibattimentali di Gunnvall, uno svedese, solo un Perito non italiano, che non conosce il nostro paese avrebbe avuto il coraggio di fare le dichiarazioni che ha fatto, cioè lui ha detto in pubblica udienza davanti a Voi di aver ricevuto indicazioni per protendere verso una determinata tesi, andatevelo a rileggere. Ora la tesi dell'Accusa, e questa è una lacuna della quale non ci sarebbe bisogno di parlare ma la voglio citare solo per completezza, per dare dimostrazione di un'ulteriore contraddizione, dell'ulteriore artificio dialettico, la tesi dell'Accusa prospettata dal P.M. Roselli, secondo la quale sarebbero responsabili Bartolucci e

Ferri si basa sul fatto che i Generali Tascio e Melillo abbiano ritenuto legittimo un asserito ordine, perché l'ordine a quando consta a noi è solo asserito, ricevuto per la compilazione della famosa lettera del 20 dicembre '80, che badate bene io non ve la rileggo perché ve l'hanno letta già quaranta volte e quindi presumo che Voi la sappiate a memoria, quindi Vi risparmio questa tortura, confidando anche sul fatto che Voi ve la rilegiate attentamente, interpretandola per quello che c'è scritto materialmente, per quello che essa significa, va bene? Dice: "loro non sarebbero responsabili - dice il P.M. - perché non sarebbero consapevoli del destinatario finale di questa lettera" si dice cioè che le asserite informazioni non veritiere o incomplete contenuta dalla lettura - cosa non vera e l'abbiamo dimostrato - non siano rilevanti per Tascio e Melillo, perché costoro benché consapevoli di tali inesattezze, badate bene, il presupposto del ragionamento di Roselli è che anche il Generale Tascio e il Generale Melillo siano consapevoli delle loro... delle lacune e delle inesattezze della lettera non conoscevano il reale destinatario. Questa tesi quindi per espresso

riconoscimento del Pubblico Ministero, per espressa ammissione, presuppone che Melillo e Tascio avessero informazioni diverse da quelle contenute nella lettera, cioè proprio lo dice il P.M., e che il filtro tra le informazioni e il Governo sia stato rappresentato da Bartolucci e Ferri, l'Accusa però per dimostrare questo, quindi per supportare la richiesta di condanna nei confronti di Ferri e Bartolucci, dico prima Ferri solamente perché è il mio assistito e non perché voglio farlo passare avanti come gradi al Capo di Stato Maggiore, ripeto, l'Accusa per sostenere questa tesi avrebbero dovuto... avrebbe dovuto dimostrare che le notizie e informazioni in più rispetto a quelle contenute della lettera e che avevano Tascio e Melillo erano state fornite in ipotesi allo Stato Maggiore, è un ragionamento ipotetico il mio, cioè avrebbe dovuto dimostrare l'Accusa che Tascio e Melillo avessero detto qualcosa in più, ebbene in tutte le dichiarazioni di Tascio e di Melillo di questo non c'è traccia, loro hanno sempre detto che non sapevano nulla delle ipotesi che vengono a loro contestate nel capo d'imputazione, che tutto lo Stato Maggiore non era venuto a conoscenza, non

solo, non solo loro non l'hanno detto di aver saputo qualcosa, di averlo detto a Bartolucci e Ferri e che questi poi l'hanno filtrato e non l'hanno fatto arrivare al Governo, ma nessun altro teste è venuto in questo processo o imputato di reato connesso a dire che queste false informazioni, perché secondo me e come risulta dagli atti sono vere e proprie false informazioni, sono voci, nessuno ha detto che queste informazioni sono arrivate allo Stato Maggiore, nessuno! L'Accusa non ha portato un solo teste. E questa è un'altra contraddizione logica, cioè è un'intrinseca contraddizione nella stessa tesi prospettata dal Pubblico Ministero per dare una parvenza di giustizia alla sue richieste, perché è smentita dagli atti processuali, perché la sua tesi presuppone per esplicita ammissione dello stesso una conoscenza da parte di Tascio e di Melillo che non c'era e una comunicazione fatta da loro a Ferri e Bartolucci che non c'è stata, che nessuno ha mai riferito. E voglio concludere con una citazione, mi riferisco alla Milano della peste, descritta da Manzoni, "ci furono però di quelli che pensarono fino alla fine e finché vissero che

tutto fosse immaginazione e lo sappiamo non da loro che nessuno fu abbastanza ardito per esporre al pubblico un sentimento così apposto a quello del pubblico, lo sappiamo dagli scrittori che lo deridono e lo riprendono e lo ribattono, come un pregiudizio di alcuni, un errore che non si attentava di venir a disputa palese ma che pur viveva, lo sappiamo anche da chi ne aveva notizia per tradizione, ho trovato a gente savia in Milano dice il buon Muratori, che aveva buone relazioni dai loro maggiori e non era molto persuasa che fosse vero il fatto di quegli unti velenosi, si vede che c'era una sfogo segreto della verità, una confidenza domestica, il buon senso c'era, ma se ne stava nascosto per paura del senso comune, per paura del senso comune", senso comune come comun sentire, opinione prevalente, questa citazione si attaglia specificamente al processo che Voi state celebrando, e che Voi non dobbiate tener conto del comun sentire, nel senso comune, ma dovete giudicare a vostro buonsenso, ve lo dice anche il codice in svariate norme, ne cito una, una sola, il 194 ultimo comma che fa divieto al testimone di deporre sulle voci correnti nel pubblico,

quindi io mi appello al Vostro buonsenso, alla Vostra imparzialità, al Vostro ruolo di rappresentanti del Popolo Italiano che siete chiamati a giudicare e Vi chiedo di assolvere il mio assistito perché il fatto non sussiste.

**PRESIDENTE:** allora la Corte rinvia all'udienza del... **AVV. P.C. BENEDETTI:** (voce lontana dal microfono). **PRESIDENTE:** sì, prego! **AVV. P.C.**

**BENEDETTI:** Presidente io ho ricevuto una missiva, una lettera dall'Avvocato Scaloni e c'è un'istanza per la Corte di Assise di ordinare la soppressione o la cancellazione di una frase pronunciata dallo stesso Avvocato Scalone.

**PRESIDENTE:** sì, arrivata alla Corte. **AVV. P.C.**

**BENEDETTI:** ah, è arrivata. **PRESIDENTE:** sì, però non ho capito bene, cosa si deve intendere quando l'Avvocato Scaloni parla di refuso, cioè se si intende un suo refuso oppure... **AVV. P.C.**

**BENEDETTI:** io ho avuto lo stesso... **PRESIDENTE:** ...un refuso del Trascrittore. **AVV. P.C.**

**BENEDETTI:** immagino il suo refuso, cioè anche io mi sono posto... perché avrebbe potuto dire un lapsus... **PRESIDENTE:** appunto perché il refuso è il refuso giornalistico. **AVV. P.C. BENEDETTI:** io non sapevo neppure se Vi fosse autonomamente

arrivata già l'istanza. PRESIDENTE: sì sì. AVV.  
P.C. BENEDETTI: va bene. PRESIDENTE: è arrivata  
sì sì, quindi ora valuteremo. Allora la Corte  
rinvia all'udienza dell'8 marzo ore 9:30,  
invitando gli imputati a ricomparire senz'altro  
avviso. L'Udienza è tolta!

La presente trascrizione è stata effettuata dalla  
O.F.T. (Cooperativa servizi di verbalizzazione) a  
r.l. ROMA - ed è composta di nn. **64** pagine.

**per O.F.T.  
Natale PIZZO**